

Omologazione risultati delle gare del 15/11/2009 - 1° giornata di ANDATA - Recupero del 4/10/2009

Girone 4

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
APD MILAZZO RUGBY	-PRIMAVERA RUGBY ASD	10 - 11	(2- 1)	Sig. MAZZA C.

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA	30	6	6	0	0	30	200	86	114	0
SONDRIO SPORTIVA RUGBY ASD	24	6	5	0	1	18	137	54	83	0
RUGBY GRANDE MILANO ASD	24	6	5	0	1	24	177	74	103	0
C.U.S. GENOVA RUGBY ASD	22	5	5	0	0	14	109	37	72	0
ASD RUGBY VARESE	13	6	2	0	4	18	134	149	-15	0
ASD RUGBY BASSA BRESCIANA LENO	12	6	2	0	4	13	93	139	-46	0
ASD BIELLA RUGBY CLUB	11	6	2	0	4	13	104	179	-75	0
ASD RUGBY LECCO	10	6	2	0	4	12	96	153	-57	0
RUGBY PARABIAGO ASD	8	6	2	0	4	11	109	162	-53	0
ASS. POL. DIL. RUGBY ALESSANDRIA	7	6	1	0	5	15	112	149	-37	0
ASD RUGBY LUMEZZANE	7	5	2	0	3	12	88	91	-3	4-
ASO OSPITALETTO C.P.RUGBY	5	6	1	0	5	6	84	170	-86	0

C L A S S I F I C A

Girone 2

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
COSMO HAUS RUGBY REGGIO	28	6	6	0	0	26	168	43	125	0
MODENA RUGBY CLUB ASD	26	6	5	1	0	37	251	68	183	0
ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L.	25	6	5	1	0	28	184	58	126	0
C.U.S. PERUGIA RUGBY ASD	15	6	3	0	3	15	112	111	1	0
ASD PESARO RUGBY	14	6	3	0	3	12	93	105	-12	0
VASARI RUGBY AREZZO ASD	13	6	3	0	3	11	90	116	-26	0
UNIONE RUGBY BOLOGNESE ASD	13	6	2	0	4	15	107	113	-6	0
RUGBY MANTOVA ASD	13	6	3	0	3	13	127	105	22	0
ALMAVIVA UNIONE R. CAPITOLINA SPA	11	6	2	0	4	13	99	100	-1	0
LIONS AMARANTO ASD	9	6	2	0	4	7	54	105	-51	0
ASD RUGBY VITERBO	1	6	1	0	5	6	60	190	-130	4-
FIRENZE RUGBY CLUB ASD	0	6	0	0	6	6	40	271	-231	0

C L A S S I F I C A

Girone 3

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGBY CLUB VALPOLICELLA ASD	27	6	6	0	0	26	193	60	133	0
C.U.S. PADOVA RUGBY ASD	23	6	5	0	1	22	144	67	77	0
ASD RUGBY PAESE	18	6	4	0	2	13	115	102	13	0
VALSUGANA RUGBY PADOVA ASD	16	6	3	1	2	15	109	133	-24	0
RUGBY CASALE ASD	16	6	3	1	2	11	96	80	16	0
RUGBY BASSANO ASD	15	6	3	0	3	13	99	103	-4	0
FULVIA TOUR RUGBY VILLADOSE 1976	14	6	4	0	2	13	101	89	12	4-
ROCCIA RUBANO RUGBY ASD	13	6	3	0	3	11	105	131	-26	0
RUGGERS TARVISIUM ASD	10	6	2	0	4	12	99	96	3	0
MONTEBELLUNA RUGBY 1977 ASD	7	6	1	0	5	8	96	115	-19	0
ASD RUGBY FELTRE	6	6	1	0	5	9	82	159	-77	0
ASD RUGBY BELLUNO	2	6	0	0	6	10	68	172	-104	0

C L A S S I F I C A

Girone 4

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen.
RUGBY F.C. SEGNI ASD	28	6	6	0	0	26	216	65	151	0
ASD PALERMO RUGBY CLUB 2005	27	6	6	0	0	27	182	37	145	0
AVEZZANO RUGBY ASD	25	6	5	0	1	36	218	95	123	0
RUGBY FRASCATI SSD A.R.L.	24	6	5	0	1	25	170	96	74	0
COLLEFERRO RUGBY U.F.C. ASD	17	6	4	0	2	16	120	78	42	0
POL.AVEZZANO ACCADEMIA RUGBY AD	12	6	2	0	4	16	128	127	1	0
ASD C.U.S.ROMA RUGBY	11	6	2	0	4	12	89	75	14	0
PRIMAVERA RUGBY ASD	8	6	2	0	4	4	41	136	-95	0
A.P. PARTENOPE RUGBY ASD	7	6	1	0	5	12	78	121	-43	0
ASD SALENTO 12 RUGBY TREPUIZZI	6	6	1	0	5	5	42	93	-51	0
APD MILAZZO RUGBY	5	6	2	0	4	6	58	179	-121	4-
DORASPED AMATORI NAPOLI	0	6	0	0	6	4	27	267	-240	0

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **PECORA LUCA**, della APD MILAZZO RUGBY, espulso temporaneamente al 35° del 2° tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **LICATA GIOVANNI**, della APD MILAZZO RUGBY, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo

- **PIERVINCENZI DANIELE**, della PRIMAVERA RUGBY ASD, espulso temporaneamente al 15° del 2° tempo

OPPOSIZIONE OMOLOGATORIA SOCIETA' ASD MONTEBELLUNA RUGBY CLUB 1977

Il Giudice Sportivo Nazionale,

visto il ricorso in opposizione ex artt. 78 e seg. Reg. di Giustizia, notificato dalla società in oggetto in data 3 novembre 2009 a mezzo dell'avv. Luisella Dal Broi procuratrice del Presidente pro tempore sig. Giancarlo Merlo, avverso la decisione assunta in data 28 ottobre 2009 Comunicato B/04/GS – Pubblicato in data 29.10.2009, di cui alla omologazione risultati delle gare 25/10/2009 – IV giornata di andata prima fase – campionato di serie B , con la quale veniva comminata all'affiliata la sanzione della perdita della gara giocata contro la società ASD Casale Rugby con il punteggio di 14 – 9 (mete 1 a 0) conseguito in campo a favore del Casale Rugby, lo dichiara ammissibile.

La reclamante, nel riportare integralmente il provvedimento con il quale questo GS ha dichiarato perdente la società Montebelluna lamenta che"gli elementi di fatto richiamati a fondamento del provvedimento assunto sono in realtà insussistenti per i motivi di seguito esposti:

La motivazione della sostituzione del giocatore n. 2 Cimegotto Simone non è stata per "motivi tecnici" ma è avvenuta per "infortunio".

Dal certificato medico allegato si evince facilmente come il sig. Cimegotto Simone abbia riportato uno stiramento muscolare al quadricipite femorale sinistro durante l'incontro della cui omologazione si tratta rendendo allo stesso impossibile continuare la competizione. Tale infortunio è stato in realtà il motivo anche della sostituzione pur risultando il motivo da referto del Direttore di gara diverso.

Ciò nonostante nulla impedisce anche a voler considerare ipoteticamente esatta l'indicazione del motivo fornito dal direttore di gara che, successivamente all'uscita dal campo per motivi tecnici, il giocatore, unitamente allo staff tecnico si sia reso conto della gravità dell'infortunio subito e che quindi non sia più stato in grado in alcun modo di riprendere il proprio posto in prima linea.

Lo stesso giocatore peraltro, ancora infortunato, non ha nemmeno partecipato alla competizione tenutasi in data 01.11.2009 per i medesimi motivi di salute, come potrà facilmente essere verificato dall'esame del referto dell'incontro di serie B Girone 3 – V giornata – ASD Montebelluna Rugby 1977/ Bassano Rugby.

L'erronea irrogazione della sanzione è pertanto certo frutto di un errore nella qualificazione della sostituzione del Cimegotto Simone.

Alla luce della prova dimessa relativa all'impossibilità oggettiva da parte del giocatore Cimegotto Simone di rientrare in campo al fine di subentrare al giocatore di prima linea espulso si ritiene che la sanzione vada revocata con conseguente riconoscimento alla ricorrente del punto di bonus conquistato sul campo.

Tutto ciò premesso la reclamante formula le seguenti conclusioni:

revocarsi e/o annullarsi per tutti i motivi di cui in narrativa la delibera Gara Girone 3 – ASD CASALE RUGBY / ASD MONTEBELLUNA RUGBY del 25 ottobre 2009 di cui alla omologazione risultati delle gare 25/10/2009 – IV giornata di andata prima fase – campionato di serie B – Comunicato B/04/GS – Pubblicato in data 29.10.2009, con conferma del risultato acquisito in campo (14-9) e conseguente assegnazione alla ricorrente del punto di bonus.

Il Giudice Sportivo Nazionale osserva: Il ricorso così come stilato e documentato non merita accoglimento per le considerazioni di seguito esposte.

Anzitutto il giudice sportivo ricorda che per costante giurisprudenza il referto dell'arbitro costituisce prova privilegiata che non può essere degradata al rango di semplice indizio.

Orbene, nel referto del sig. Valerio Grillo la sostituzione del giocatore n. 2 al 3° minuto del secondo tempo (più avanti vedremo il motivo della sottolineatura) è descritta come "sostituzione tecnica" e tanto sarebbe più che sufficiente a conforto del vero, visto che il direttore di gara non avrebbe avuto alcun problema a descriverla diversamente ove il capitano del Montebelluna avesse precisato altra situazione invece di questa.

Come sempre in circostanze simili il giudice sportivo, per completezza della propria disamina, ha ritenuto opportuno interpellare direttamente il direttore di gara.

Il sig. Grillo è stato chiaro e fermo nel confermare che di "sostituzione tecnica" si è trattato, tanto vero che, ha soggiunto, il capitano del Montebelluna, alla sua (dell'arbitro) richiesta di precisare se trattavasi di sostituzione tecnica oppure no, ha confermato, dopo essersi rivolto verso la sua panchina, che si doveva considerare "sostituzione tecnica".

L'arbitro ha altresì precisato, a domanda di questo GSN, che il tallonatore sig. Cimegotto si è allontanato ed è uscito dal terreno di gioco senza manifestare segni di sofferenza fisica di alcun genere e ciò rafforza, ove mai ve ne fosse stato ulteriore bisogno, il concetto insito nella descrizione "sostituzione tecnica" e la coerenza stessa del referto.

Segue "Opposizione Omologatoria ASD Montebelluna RC 1977

L'iscrizione di questo tipo di sostituzione è determinato e preciso nel senso che successivamente, pur anche nel corso della stessa partita, non è consentito modificare ad libitum quanto segnalato nel cartellino dell'arbitro, proprio ad evitare intuibili, facili, "strumentalizzazioni".

Sgombrato il campo dall'ipotesi principale che possa essersi trattato di errore arbitrale, veniamo ora a riscontrare le ulteriori giustificazioni fornite dalla ricorrente, e, in particolare al certificato medico esibito dalla Affiliata a firma della dottoressa Laura Candioto.

Il certificato risulta del seguente tenore:

si certifica che il sig. Simone Cimegotto, nato il 13.12.1988, giocatore della società Montebelluna Rugby 1977 ASD ha subito al 3° minuto del primo tempo (lapsus calami?) della partita svoltasi in data odierna presso il campo di Casale sul Sile, uno stramento muscolare al quadricipite femorale sinistro.

Questo certificato è "documento di parte" e non può assurgere a prova oggettiva di quanto in esso dichiarato, come sarebbe stato per esempio un certificato rilasciato da una ASL Pubblica e pertanto il suo contenuto non può essere ritenuto valido ai fini della prova.

Altrettanto non può essere accettata l'altra considerazione che il danno fisico si sarebbe palesato in un secondo tempo rispetto a quello della sostituzione perché, per le stesse motivazioni di cui sopra, anche questa "giustificazione" è assolutamente di parte e non suffragata da alcun documento oggettivo.

Sempre allo stesso modo va considerata anche l'assenza del giocatore Cimegotto nella partita della settimana successiva: non è stata fornita alcuna prova oggettiva che tale assenza sia stata determinata dall'asserito infortunio muscolare

P.Q.M.

Il GS Nazionale, visto e considerato tutto quanto sopra riferito, visti gli artt.– 29/1 lettera g) , 78 – 79 – 80 Regolamento di Giustizia, e le disposizioni contenute nella Direttiva della Regola 3.5 lettere c) e d) e Regola 3.13 lettera d) del Regolamento di Gioco edizione 2009 e la Circolare Informativa C.N.Ar. n° 15/08-09, l'articolo 25 ultimo comma Regolamento Attività Sportiva;

- respinge il reclamo così come proposto;
- conferma la sanzione inflitta alla società Montebelluna Rugby Club 1977 ASD nella riunione del 28.10.09 di cui alla omologazione risultati delle gare 25/10/2009 – IV giornata di andata prima fase campionato di serie B – Comunicato B/04/GS – Pubblicato in data 29.10.2009, ovverosia partita persa con il risultato acquisito sul campo di 14-9 (mete 1 a 0) in favore della società ASD Casale Rugby;
- dispone incamerarsi il contributo funzionale.

Roma, lì 18 Novembre 2009

Avv. Michele Carlotto

**Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)**

**Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)**